

N. 3036\15 R.G. DIB.

N. 1097\12 R.G.N.R.

N. 10972\18 R. Sent.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della IX sezione penale dott.ssa Valentina Valentini
alla pubblica udienza del 18 luglio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado nei confronti di:

_____ nato a Roma il 13.02.1962

libero, presente

_____ nato negli Stati Uniti d'America il 18.12.1945

libero, assente

_____ nato negli Stati Uniti d'America il 12.04.1943

libero, assente

IMPUTATO

Come da atto allegato

Le parti hanno concluso nel modo seguente:

Come da atto allegato

6.

PGGJ 422/12

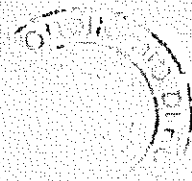


198

IMPUTATI

del reato p. e p. dall'art. 110 c.p.; 11 d.lvo 74/2000, perché, d'intesa ed in concorso tra loro, in qualità di amministratori con firma disgiunta del trust sottoscritto il 21.03.2005 a New York da padre di esso al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, ammontanti ad € 29.201.746,00, dovute dal defunto compivano atti fraudolenti consistiti nell'impartire istruzioni alla filiale di Roma - Torre Argentina della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., mediante formale richiesta a firma degli ed dello studio legale associato con quello statunitense di intestare al detto trust tutti gli strumenti finanziari, costituiti da liquidità e titoli, per un valore di € 3,8 milioni circa, depositati sul rapporto intestato al *de cuius*, condotta idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione tributaria coattiva.

In Roma; in data successiva e prossima all'11.10.2011.



6

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 20.1.2015 venivano rinviati al giudizio dinanzi a questo Tribunale per il reato di cui alla imputazione in epigrafe.

Ammesse le prove come richieste dalle parti, dopo un mutamento del giudice persona fisica, venivano escussi i testi Rapone Ferdinando, Riccardi Roberto, ed sottoposto ad esame l'imputato ed acquisita documentazione.

Formulate le conclusioni di cui in epigrafe, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza, con riserva del deposito dei motivi.

Gli elementi raccolti nell'istruttoria dibattimentale espletata non consentono di ritenere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta di reato di cui alla prospettazione accusatoria.

I fatti che hanno portato alla contestazione, sulla scorta dei dati acquisiti nel corso del processo, possono essere ricostruiti come di seguito.

In data 21 marzo 2005 costituiva un "trust" - poi modificato in data 16.11.2009 (v. costituzione e successiva modifica in atti) - disponendo del proprio patrimonio per il periodo di vita e per quello successivo alla sua morte, per tale evenienza indicando come *trustees post mortem*

attuali imputati (l'art.2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento in ambito domestico, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364 prevede che con il termine *trust* si intendano " i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato").

Nel periodo settembre 2010/maggio 2011 - v. deposizione teste operante Rapone - il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma svolgeva una verifica fiscale nei confronti di

artista di fama mondiale meglio conosciuto come sulle annualità dal 2005 al 2010, come da processo verbale di constatazione che arrivava a quantificare un complessivo debito di imposta di circa 29.000.000,00 di euro.

L'operante, a richiesta della difesa, precisava che nel corso dell'accertamento vi era stata massima collaborazione da parte dei consulenti del contribuente e che la verifica "era sull'interpretazione della convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Stati Uniti",

6.

Stati Uniti ove il cittadino americano, aveva, peraltro, regolarmente pagato le tasse sulle medesime operazioni di cessione di opere d'arte (non gli si contestava, quale fondamento della pretesa, la residenza nel nostro paese ma *"la costituzione ivi di una base fissa"*; *"i cittadini americani sono tenuti al pagamento dei redditi ovunque essi siano prodotti, quindi aveva pagato le imposte negli Stati Uniti; la pretesa fiscale italiana nasce dalla circostanza che per accordi internazionali... il cittadino di uno dei paesi che ha nel paese ospitante...una base fissa di affari è tenuto per il reddito imputabile a quella base fissa al pagamento, quindi nel caso di specie in Italia. Quindi Twombly per tutte le opere d'arte prodotte in Italia doveva necessariamente pagare le imposte"*).

L'artista moriva nel luglio 2011.

Nel dicembre 2011 l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia segnalava (v. segnalazione del 13.12.2011, acquisita all'udienza del 16.3.2016) un'operazione sospetta, rappresentata dal tentativo da parte di un *"trust"* di diritto statunitense (con lettera dell'11.10.2011), di intestarsi delle attività finanziarie di proprietà dell'artista presso un istituto di credito romano (Banca Popolare di Bergamo, filiale di Torre Argentina) per un valore di circa 3.000.000,00 di euro (somme depositate in conto corrente e quote di un fondo di investimento).

In particolare - v. lettera acquisita - gli odierni imputati, gestori del trust, a mezzo di difensori a tanto incaricati, chiedevano all'istituto di credito che le somme ed i rapporti finanziari riferibili al defunto, venissero intestati al *trust*.

Tanto determinava l'attuale imputazione, che individuava in tale condotta un atto fraudolento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione tributaria coattiva.

Sempre secondo il teste Rapone Ferdinando, maggiore della Guardia di finanza di Roma, al momento della condotta contestata non era ancora dato sapere se vi fosse stata accettazione dell'eredità del contribuente deceduto, con trasferimento degli obblighi sull'erede e, comunque, non vi era stata neppure una quantificazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate, deputata a rivedere la quantificazione operata in sede di constatazione (*"potrebbe riconoscere dei costi di cui la Guardia di Finanza, per esempio, non ha tenuto conto"*).

L'accertamento del credito tributario avveniva nel maggio/giugno successivo al sequestro preventivo (degli strumenti finanziari intestati all'artista, in data 12/23.1.2012),

Gi

con adesione dei *trustees*, per conto del contribuente deceduto, e conseguente estinzione del relativo debito (il 15.5.2012).

Ritiene il Tribunale che gli elementi disponibili, insufficienti ed equivoci, non consentano di ritenere con serenità integrato l'elemento materiale del reato contestato.

In proposito va detto che l'art. 11 del d. Lgs. 74/2000 ("sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"), sanziona, nell'ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia, come nella contestazione di specie, altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma incriminatrice, prevede un reato di pericolo concreto che, per quanto qui di interesse, rimanda ad una nozione di "atti fraudolenti", intesi quali comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio (come da consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, v., da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29636 del 02/03/2018; v. anche Cass. Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012),

Si deve, cioè, ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, non essendo sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (la necessità di individuare questo *quid pluris* nella condotta dell'agente è stata sottolineata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - sentenza n.12213 del 21/12/2017- che, nell'ambito di una più ampia riflessione sul concetto di atti simulati o fraudolenti di cui all'art. 388 c. p., norma il cui schema risulta richiamato dall'art. 11 del d. Lgs. 74/2000, hanno affermato che sarebbe in contrasto con il principio di legalità una lettura della norma che facesse coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito).

In questa ottica, può essere ritenuto penalmente rilevante solo un atto che si caratterizzi per le modalità tipizzate dalla norma, non potendosi in definitiva far coincidere il suo carattere fraudolento con il fine di vulnerare le legittime aspettative dell'Erario; in particolare, la mera idoneità degli atti ad eludere l'esecuzione esattoriale non può ritenersi di per sé sufficiente a riconoscerne la natura ingannatoria o artificiosa.

Ciò premesso, va poi considerato che, nella specie, l'oggetto della contestazione è la condotta dei *trustees* che a mezzo di difensori incaricati, chiedevano all'istituto di credito,

G.

dopo la morte del disponente il trust, l'intestazione all'ente delle somme e dei rapporti finanziari già riferibili al defunto.

L'operante escusso ha chiarito che gli originari sospetti sull'operazione derivavano dalla natura del trust come "autodichiarato" e sempre revocabile dal disponente, negozio che, come da circolare 61/E del 2010, lo faceva ritenere una struttura "interposta", soggetto che si andava, cioè a *"interporre in un'ordinaria successione che si sarebbe dovuta verificare ... secondo il diritto italiano"*, portando il Fisco a perdere ogni possibilità di recupero o rendendo questo difficoltoso, perché avrebbe dovuto svolgersi attraverso i canali della cooperazione internazionale.

Nell'ipotesi di specie, però, nessun dubbio può esservi sulla validità del *trust* (la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che quando la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il *trust* è nullo e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio, ma non è questa l'ipotesi di specie - v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18295 del 31/03/2017).

Va osservato che non ogni *trust* "autodichiarato", ammesso in ordinamenti diversi dal nostro, è, per ciò solo, inesistente o nullo, né tanto consegue dalla mera coincidenza tra disponente e *trustee* (v. da ultimo Cass. sez. 3 n. 20862/18); il *trust* di cui si discute veniva costituito pacificamente in epoca non sospetta - ben anteriore ai primi accertamenti fiscali - ad opera di un cittadino statunitense, defunto al momento della condotta attribuita agli imputati.

Si tratta di un *trust* peraltro, che imponeva agli esecutori l'integrale adempimento degli oneri tributari e fiscali ed era attraverso i suoi procuratori che l'amministrazione finanziaria, riconoscendone, dunque, la soggettività giuridica, trattava l'adesione all'accertamento e riscuoteva l'integrale pagamento del dovuto, circostanza pacifica tra le parti.

D'altro canto l'atto integrante l'elemento materiale della condotta, secondo la prospettazione accusatoria, che non lo individua come struttura fittizia o costruzione artificiosa, non è la sua costituzione, ma l'attività dei *trustees* di attuazione delle disposizioni *mortis causa* contenute nel negozio, sotto forma di richiesta di intestazione di conto corrente e titoli in capo al *trust*, secondo le ultime volontà del defunto.

Sul punto si innesta la questione della operatività di tali volontà nel nostro ordinamento per il divieto di patti successori, ma ritiene questo giudice che, indipendentemente dalla soluzione da adottarsi, l'attività degli imputati "esecutori testamentari", volta al mero adeguamento della realtà formale a quella giuridica (peraltro a

Gi

fronte di una pretesa tributaria all'epoca ancora embrionale), realtà giuridica non fittizia, quanto meno secondo le previsioni del Paese di cui era cittadino il *de cuius*, non consenta di cogliere univocamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'artificio, l'inganno, la rappresentazione a terzi di una realtà non corrispondente al vero, dunque un atto fraudolento nel senso in premessa indicato, pur se astrattamente idoneo a rendere maggiormente difficoltose le azioni di recupero.

Tanto impone declaratoria di assoluzione degli imputati, ex art. 530 co. 2 c.p.p., dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Va disposta la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

dal reato

loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Roma, 18.7.2018.

Il Giudice

dott. Valentina Valentini

